

Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 1944)

Concluso a Buenos Aires il 24 settembre 1968

Strumento d'approvazione depositato dalla Svizzera il 22 gennaio 1969

Entrato in vigore per la Svizzera il 22 gennaio 1969

(Stato 22 maggio 2024)

I Governi sottoscritti,

Considerando che l'ultimo paragrafo della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale¹, chiamata d'appresso «Convenzione», stabilisce che un testo della Convenzione redatto nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente parimente fede, è aperto alla firma;

Considerando che la Convenzione è stata aperta alla firma a Chicago, il sette dicembre millenovecentoquarantaquattro, in un testo in lingua inglese;

Considerando pertanto l'opportunità dell'allestimento di un testo trilingue come previsto nella Convenzione;

Considerando che si dovrebbe tener conto, adottando queste disposizioni, degli emendamenti alla Convenzione esistenti nelle lingue francese, inglese e spagnola e del fatto che i testi nelle lingue francese e spagnola non dovrebbero comportare detti emendamenti poiché ciascuno di questi entra in vigore, giusta l'articolo 94a) della Convenzione soltanto per gli Stati che l'hanno ratificato;

hanno con venuto quanto segue:

Art. I

I testi nelle lingue francese e spagnola della Convenzione allegata al presente Protocollo costituiscono, congiuntamente al testo in inglese, il testo della Convenzione facente parimente fede nelle tre lingue, come esplicitamente previsto all'ultimo paragrafo della Convenzione.

Art. II

Se uno Stato partecipante al presente Protocollo ha ratificato o ratifica successivamente un emendamento alla Convenzione conformemente al suo articolo 94a), si considera che il testo nelle lingue francese, inglese e spagnola dell'emendamento si riferisce al testo facente parimente fede nelle tre lingue, risultante dal presente Protocollo.

Art. III

- 1) Gli Stati membri dell'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale possono partecipare al presente Protocollo:
- a) firmandolo, senza riserva d'accettazione,
 - b) firmandolo, con riserva d'accettazione seguita da accettazione,
 - c) accettandolo.
- 2) Il presente Protocollo è aperto alla firma a Buenos Aires fino al 27 settembre 1968 e dopo questa data a Washington (D. C.).
- 3) L'accettazione avviene mediante deposito dello strumento presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
- 4) L'adesione al Protocollo, la sua ratificazione o approvazione è considerata come accettazione dello stesso.

Art. IV

- 1) Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la firma senza riserva d'accettazione o l'accettazione da parte di dodici Stati, conformemente alle disposizioni dell'articolo III.
- 2) Per gli Stati che partecipano successivamente al Protocollo, conformemente all'articolo III, esso entrerà in vigore alla data della firma senza riserva o dell'accettazione.

Art. V

La futura adesione di uno Stato alla Convenzione equivale a accettazione del presente Protocollo.

Art. VI

Con l'entrata in vigore, il presente Protocollo è registrato dal Governo degli Stati Uniti d'America presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite e presso l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale.

Art. VII

- 1) Il presente Protocollo rimane in vigore fintanto che è vigente la Convenzione.
- 2) Il presente Protocollo cessa d'essere in vigore per uno Stato, soltanto se quest'ultimo non è più partecipe della Convenzione.

Art. VIII

Il Governo degli Stati Uniti d'America notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale e all'Organizzazione stessa:

- a) ogni firma del presente Protocollo con la rispettiva data indicando se è stata apposta con o senza riserva d'accettazione;

- b) il deposito di ogni istrumento d'accettazione e la data del deposito;
- c) la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo IV paragrafo I.

Art. IX

Il presente Protocollo, redatto nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascun testo facente parimenti fede, è depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America che ne trasmetterà copie certificate conformi ai Governi degli Stati membri dell'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Buenos Aires il ventiquattro settembre millenovecentosessantotto.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 22 maggio 2024²

Il Protocollo è in vigore per gli Stati seguenti:

Albania	Croazia
Andorra	Cuba
Angola	Danimarca
Antigua e Barbuda	Dominica
Arabia Saudita	Ecuador
Argentina	Egitto
Armenia	El Salvador
Australia	Emirati Arabi Uniti
Austria	Eritrea
Azerbaijan	Estonia
Bahamas	Eswatini
Bahrein	Figi
Bangladesh	Finlandia
Barbados	Francia
Belgio	Gabon
Belize	Gambia
Bhutan	Germania
Bielorussia	Georgia
Bosnia ed Erzegovina	Giamaica
Botswana	Gibuti
Brasile	Giordania
Brunei	Grecia
Bulgaria	Grenada
Burkina Faso	Guatemala
Camerun	Guinea equatoriale
Canada	India
Capo Verde	Iran
Ceca, Repubblica	Iraq
Ciad	Irlanda
Cile	Israele
Cina	Italia
Hong Kong	Isole Cook
Macao	Isole Marshall
Cipro	Kazakistan
Colombia	Kiribati
Comore	Kirghizistan
Corea (Nord)	Kuwait
Corea (Sud)	Lesotho
Costa Rica	Lettonia
Côte d'Ivoire	Libano

² RU 1973 1620; 1976 495; 1977 1300; 1978 191; 1981 1439; 1985 772; 1987 1074; 1990 1567; 2005 1605; 2010 3495; 2014 2615; 2019 2373; 2024 230. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Lituania	Russia
Macedonia del Nord	Saint Kitts e Nevis
Madagascar	Saint Lucia
Malawi	Saint Vincent e Grenadine
Maldive	Salomone, Isole
Mali	Samoa
Mauritania	San Marino
Maurizio	São Tomé e Príncipe
Messico	Seicelle
Micronesia	Serbia
Moldova	Singapore
Monaco	Siria
Mongolia	Slovacchia
Montenegro	Slovenia
Mozambico	Spagna
Namibia	Stati Uniti
Nauru	Sudafrica
Niger	Sudan del Sud
Nigeria	Suriname
Norvegia	Svezia
Nuovo Zelanda	Svizzera
Oman	Tagikistan
Paesi-Bassi	Tanzania
Aruba	Timor-Leste
Curaçao	Togo
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	Tonga
Sint Maarten	Tunisia
Pakistan	Turchia
Palau	Turkmenistan
Panama	Tuvalu
Papua Nuova Guinea	Ucraina
Paraguay	Ungheria
Perù	Uruguay
Polonia	Uzbekistan
Portogallo	Vanuatu
Qatar	Venezuela
Regno Unito	Vietnam
Romania	Yemen
Ruanda	Zambia
	Zimbabwe

